

[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 04/10/2016

N. 01113/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2016, proposto da:

Crv1 - Consorzio Recupero Valeggio Uno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coli C.F. CLOPLA59R18H223N, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Cecilia Ligabue C.F. LGBCCCL54D46L736N, Chiara Drago C.F. DRGCHR68T42G224N, Ezio Zanon C.F. ZNNZEI57L07B563K, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Presidente della Regione del Veneto, Consiglio Regionale della Regione del Veneto, Giunta Regionale della Regione del Veneto non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 47/2010 pronunciata in data 15/17 gennaio 2014 della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nel ricorso n. 1496/2013, confermata integralmente dalla sentenza n. 273/2015 pronunciata in data 15/12 gennaio 2015 dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato nel ricorso in grado di appello r.g. 3602/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza del Tar Veneto n° 47 del 2014 è stato ordinato alla regione del Veneto di approvare il piano regionale dell'attività di cava entro 12 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza stessa.

Con sentenza n° 273 del 2015 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla regione Veneto avverso la sopra richiamata sentenza del Tar Veneto.

Parte ricorrente agisce per l'ottemperanza della sopra richiamata sentenza del Tar Veneto, essendo la regione del Veneto rimasta inadempiente a quanto sopra.

La Regione del Veneto si è costituita in giudizio e ha confermato la circostanza che il piano regionale dell'attività di cava non è stato approvato.

Il collegio evidenzia che la mancata approvazione non può trovare giustificazione in circostanze di fatto, evidenziate dalla regione Veneto, quali la complessità degli interessi da contemperare o la sussistenza di proposte di legge innovative della materia.

Con la sentenza del Tar Veneto n° 47 del 2014 era stata assegnato alla regione Veneto il termine più che congruo di 12 mesi che tuttavia è rimasto inadempito, anche considerando il ricalcolo del termine in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n° 273 del 2015.

Deve pertanto essere dichiarata l'inottemperanza da parte della regione Veneto agli obblighi derivanti dalla sentenza del Tar Veneto n° 47 del 2014 e deve quindi essere ordinato alla regione Veneto di dare piena ed integrale esecuzione della sentenza del Tar Veneto n° 47 del 2014 entro centottanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza è nominato quale commissario ad acta il dirigente responsabile della segreteria generale della programmazione della regione Veneto che provvederà in nome e per conto dell'amministrazione inadempiente.

La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione equitativa nella misura di Euro 5.000/00 (cinquemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'obbligo della regione Veneto di ottemperare alla sentenza del Tar Veneto n° 47 del 2014;
- ordina alla regione Veneto di ottemperare entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nell'eventualità di un inutile decorso del termine indicato in motivazione è nominato fin d'ora, quale Commissario "ad acta", il dirigente responsabile della segreteria generale della programmazione della regione Veneto;
- condanna la regione Veneto al pagamento delle spese e agli onorari di giudizio, che si liquidano nella misura di Euro 5.000/00 (Cinquemila/00) oltre eventuali accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO